



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



Convegno

L'INGEGNERIA ORGANIZZATA IN EUROPA E NEL MONDO: MODELLO PER LA RIFORMA DEGLI APPALTI PUBBLICI IN ITALIA

Roma, 18 giugno 2015 - Auditorium dell'Ara Pacis

Report

La disciplina e l'operatività delle società di ingegneria in Europa

A cura dell'Ufficio legislativo OICE e con la collaborazione di EFCA

1. Sommario e conclusioni ¹

Oggi l'OICE, l'Associazione delle società di ingegneria e di architettura aderente a Confindustria, rappresenta circa 450 società affiliate che insieme generano 1,4 miliardi di fatturato, contro i 76 miliardi prodotti dalle top cento internazionali e i 40 miliardi delle prime cento europee.

La disparità di competitività appare evidente ed è data da **una serie di fattori tra cui le dimensioni delle organizzazioni italiane.**

Le prime sei società di ingegneria europee, ad esempio, hanno più di 10.000 addetti mentre le prime sei società italiane ne risultano avere al massimo 500.

Ne consegue che **nessuna società italiana si colloca nelle prime 100 posizioni delle specifiche classifiche internazionali.**

In questo quadro generale, occorre quindi indagare - partendo dall'analisi delle regole vigenti in alcuni paesi europei - quali siano le ragioni di questa profonda distanza fra il modello di impresa rappresentato dalle società di ingegneria italiane e quello che fa capo alle omologhe società straniere.

Tale analisi, ad avviso dell'OICE, dovrebbe portare tutti a riflettere – soggetti istituzionali e operatori privati – su quello che dovrebbe essere il *target* fondamentale da raggiungere: porre l'Italia il più possibile alla pari dei *competitors* internazionali, evitando illogiche e immotivate derive protezionistiche.

C'è infatti da **scongiurare interventi che farebbero tornare indietro di più di trent'anni un settore come quello dell'ingegneria** che, nelle sue diverse modalità operative (*engineering and contractors* e *consulting and engineering*) e in molti settori di intervento (dalle costruzioni, all'ambiente, all'energia, ai trasporti, ecc.), si è organizzato in forma imprenditoriale – abbandonando il modello del singolo professionista o del piccolo studio - e si è poi sviluppato in forme sempre più avanzate venendo incontro ad una domanda, pubblica e privata, articolata e complessa.

Come si vedrà più avanti nelle schede che riassumono le risposte fornite dalle diverse Associazioni europee (Allegato), appare del tutto **improprio confrontare il modello organizzativo delle società di ingegneria con quello delle società tra professionisti** (soltanto in Francia e Belgio, ma per l'architettura, si può ipotizzare qualche sovrapposizione).

Dall'analisi delle altre realtà europee emerge infatti come il concetto di “ingegneria” (o di *engineering*) nella maggiore parte dei paesi europei vada ben oltre l'ambito della pura e semplice attività professionale protetta, per la quale è doverosamente richiesta l'abilitazione professionale e l'iscrizione all'albo.

Di ciò – peraltro - sia la giurisprudenza della Cassazione (nel 1986), sia il legislatore italiano (nel 1994) si erano ampiamente resi conto definendo le società di ingegneria come organizzazioni non ricadenti nel divieto di svolgimento in forma societaria di attività professionali (di cui all'abrogata legge 1815/39) in quanto l'attività professionale veniva a “personalizzarsi”

¹ Il presente documento è stato curato dall'Ufficio Legislativo Oice ed in particolare dall'Avv. M.C. Marchegiani con la collaborazione di EFCA

nell'ambito di una prestazione più ampia e complessa che dava origine ad una obbligazione di risultato (tipica dell'impresa) e non di mezzi (tipica del professionista).

Ciò avvenne, guarda caso, a valle di un Trattato europeo e di una direttiva servizi del 1992 che, da un lato avevano definito le "attività delle libere professioni" come "servizi" e, dall'altro, avevano stabilito che i servizi di ingegneria anche integrata (insieme a quelli di architettura, di urbanistica, di consulenza tecnica, ecc.) dovevano essere soggetti alle stesse regole di concorrenza e del mercato in vigore da venti anni in tutti gli altri settori, dalle costruzioni, alle forniture, ecc..

Venendo invece a quanto emerge dall'indagine condotta, si può affermare che **generalmente le società di ingegneria europee sono libere di costituirsi secondo le forme societarie previste dai propri ordinamenti civilistici senza particolari vincoli o limitazioni**. Esiste qualche limite non per l'ingegneria, bensì per l'architettura, in Francia e in Belgio (limite del 49% del capitale in mano a non professionisti), così come in Austria e in Grecia. Tale differenza di trattamento ha – con tutta probabilità – una sua matrice "comunitaria" e la prova si ha nella normativa che regola il riconoscimento dei titoli (a partire dalle direttive (CEE) n. 384/85, n. 614/85 e n. 17/86) che ha avuto riguardo ai diplomi, alle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura.

Per il resto, dalla ricerca OICE svolta con la fattiva collaborazione di EFCA – la Federazione europea delle associazioni delle società di ingegneria- e delle associazioni ad essa aderente, appare evidente come vi sia la massima libertà di forma costitutiva, l'assenza di vincoli rispetto alle attività esercitabili, che vanno sotto la denominazione europea di servizi di ingegneria e architettura anche integrata, con prestazioni che possono essere in parte anche soggette a privativa (nei paesi dove esiste l'albo professionale degli ingegneri), ma non per questo tali da attrarre l'attività complessivamente imprenditoriale nell'ambito civilistico della professione e del contratto d'opera professionale.

In estrema sintesi, nel resto d'Europa, l'attività di *engineering* – materialmente da svolgere attraverso persone fisiche munite del titolo di ingegnere e iscritte all'albo (quando previsto) – origina da organizzazioni imprenditoriali di varia dimensione, costituite secondo le normali forme giuridiche previste dai propri ordinamenti, che **non sono soggette ad alcun obbligo di iscrizione ad albi professionali** (con la sola eccezione dell'Austria).

In sostanza: alla libertà di forma costitutiva, corrisponde il principio della personalità della prestazione, vengono previsti alcuni adempimenti (ad esempio in Irlanda c'è l'obbligo di nominare almeno due direttori tecnici) e non ci sono limitazioni particolari (a parte Austria e Grecia dove nel settore pubblico la società di ingegneria non può occuparsi della fase esecutiva dell'opera); laddove il titolo di ingegnere è protetto, è il singolo professionista ad essere iscritto all'albo e soggetto alle conseguenti regole, anche deontologiche.

2. Il confronto con le realtà di alcuni stati europei

Nel rinviare all'allegato per l'indagine condotta – con la collaborazione delle associazioni aderenti a Efca e dell'Ufficio legislativo OICE - relativamente a 14 paesi (sulla forma giuridica delle società di ingegneria, eventuali obblighi di iscrizione ad albi/registri, sul titolo di ingegnere e sull'esistenza di albi professionali), si ritiene opportuno un *focus* sull'operatività delle società di ingegneria in Francia e Belgio, Germania e Regno Unito.

Francia e Belgio

In **Francia** le società di ingegneria (operanti nel settore delle costruzioni, dell'ingegneria industriale e della tecnologia, cioè nella ricerca e sviluppo), stando ai dati 2010 di SYNTEC-Ingénierie, l'Associazione francese che le riunisce, erano circa 18.000 di cui il 20% con meno di 10 addetti, circa il 40% con addetti compresi fra 10 e 100 e poco più del 40% con oltre 100 addetti.

Come accaduto in Italia, le società di ingegneria in Francia si sono sviluppate innanzitutto nel settore delle costruzioni con l'apparizione della carpenteria metallica e del cemento armato applicati alle grandi opere infrastrutturali che esigevano studi di fattibilità e calcoli di particolare rilevanza, forniti da studi e società specializzate che si sono mano a mano sviluppati accanto alle imprese di costruzioni e in forma sempre più indipendente.

Nello stesso modo la progressiva complessità dei processi industriali in settori come il petrolio, il gas, la chimica, l'energia, l'aeronautica, ha creato lo sviluppo di una offerta di servizi di ingegneria di elevatissimo livello che è arrivata a coprire dalla progettazione fino alla consegna "chiavi in mano" di impianti complessi, spesso senza alcuna necessità di esecuzione diretta nei lavori ma con funzioni di "regia", cioè di *project and construction management*.

Infine le stesse imprese industriali progressivamente (dal 1960 in poi in particolare ma soprattutto dopo la metà degli anni '70) hanno scorporato i loro uffici tecnici incaricati di ideare, sviluppare e industrializzare prodotti che negli anni sono divenuti sempre più complessi.

Nell'arco di trent'anni (dal 1980) queste società sono quindi passate da una configurazione di società di assistenza tecnica alle imprese, a gruppi industriali di una certa dimensione in grado di portare a termini progetti industriali di elevata articolazione assumendosi una responsabilità globale, dall'ideazione, allo sviluppo fino alla realizzazione, per conto del committente.

Dal punto di vista giuridico, in Francia e in Belgio le società di ingegneria (di *consulting engineering* o cosiddette *engineering and consultancy companies*) che svolgono attività di progettazione, di project management e altri servizi di ingegneria anche integrata, si costituiscono secondo le usuali forme civilistiche e non hanno alcun obbligo di iscrizione ad albi professionali.

In Francia la normativa sulle *sociétés d'exercices liberales* – SEL (risalente al 1990, legge 90-1258 successiva alla disciplina della *société civile professionnelle* del 1966, che prevede alcuni limiti al possesso delle quote da parte di non professionisti, meno della metà) non si applica al settore dell'ingegneria e viene utilizzata soprattutto in quello dell'architettura, dal momento che in Francia è protetto il titolo di architetto e non quello di ingegnere.

Si tratta però di società che svolgono esclusivamente attività concernenti la professione di architetto e non quelle di ingegneria (non protette), per cui si può dedurre che la società di ingegneria non svolge quella che in Francia viene definita una "*profession liberale*", bensì attività di servizi molto ampie comprendenti anche la progettazione, ma non solo.

La situazione è più restrittiva in **Belgio** dove esiste un vero e proprio monopolio dei servizi di architettura che possono essere svolti o da persone fisiche, o da società di architettura la cui proprietà deve essere in capo ad architetti (o ad altre società di architettura) per almeno il 50%.

Se poi le società di architettura assumono anche ingegneri possono fornire servizi di architettura e di ingegneria. Non vale però il contrario: le numerose società di ingegneria belghe, anche se assumono architetti, non possono infatti svolgere servizi di architettura, ma soltanto servizi di ingegneria e tutto ciò sta creando non pochi problemi.

Germania

In Germania le società di ingegneria si costituiscono secondo le usuali forme delle società di persone o di capitali e non sono iscritte ad alcun albo professionale.

La società di ingegneria (di capitali) non è tenuta ad avere un rappresentante legale nella persona di un ingegnere, ma deve svolgere l'attività professionale attraverso un ingegnere che non è tenuto ad essere iscritto ad alcun albo professionale, né a superare un esame post lauream

La maggior parte dei professionisti tedeschi ha un titolo rilasciato dalle Fachhochschule (in pratica una laurea triennale) e non hanno limitazioni di competenze progettuali.

Come in Francia, le società di ingegneria tedesche operano in settori molto ampi e non riconducibili alla sola attività professionale.

Con la legge 177/1995 è stata introdotta anche la possibilità di costituire società fra liberi professionisti nella forma di società semplice con capacità giuridica (Partnerschaftsgesellschaft) iscritte ad un apposito registro presso la Prefettura.

In base ai dati della VBI (Verband Beratender Ingenieure) sono 1083 le società di capitali di ingegneria, 610 le imprese individuali e, fra le 306 società di persone iscritte all'Associazione tedesca, soltanto 100 si sono costituite nella forma delle società tra professionisti di cui alla citata legge.

Da uno studio realizzato l'anno scorso dal VBI e dalla IFP (Istituto per la libera professione) risulta che le società tra professionisti sono, in termini assoluti, il 5,3% del totale delle società che operano nell'ambito dei servizi di ingegneria e architettura.

Regno Unito

Le società di ingegneria si costituiscono nelle usuali forme societarie previste nel Regno unito per ogni attività economica e non esistono norme specifiche sul possesso delle quote del capitale della società, sulla forma societaria e sulle qualifiche professionali degli amministratori. Soltanto l'associazione di categoria (ACE) prevede alcuni requisiti professionali per gli azionisti e per gli amministratori delle società.

Il titolo di ingegnere non è protetto per legge (obbligo di esame di stato e iscrizione all'albo) e non esiste alcuna forma di controllo sull'accesso alla professione. Esistono tre figure di ingegneri, come risultanti dalla riforma universitaria del 2000 (*Chartered engineer*, libero professionista che svolge attività di tipo tecnico e gestionale; *Incorporated Engineer*, ingegnere dipendente; *Engineering Technician*, il livello più basso) che possono iscriversi ad un registro nazionale, ma non è obbligatorio.

Non è previsto l'obbligo di firma del singolo professionista, su un progetto predisposto dalla società di ingegneria: è quest'ultima che sigla il progetto (come avviene anche in Francia, Danimarca, Norvegia e Svizzera).

Risposte al questionario OICE

Domanda n. 1: Esiste una legge con norme specifiche sul capitale azionario, sulla forma societaria e sulle qualifiche professionali degli amministratori delle società di ingegneria?

Paese	Risposte	Note
FRANCIA	No	Esiste una legge solo per le società di architettura che prevede alcune limitazioni relative al possesso delle quote societarie
GERMANIA	No	Esiste la legge 25.7.1995 che disciplina le società tra professionisti ma non si applica alle società di ingegneria
INGHILTERRA	No	L'associazione di categoria prevede requisiti professionali per gli azionisti e gli amministratori della società
OLANDA	No	
BELGIO	No	Per le società tra professionisti è previsto il limite del 50% di soci non professionisti
LUSSEMBURGO	No	Tuttavia, per gli amministratori è richiesta la qualifica professionale
DANIMARCA	No	
IRLANDA	No	Sono richiesti due direttori tecnici
SPAGNA	No	
PORTOGALLO	No	
GRECIA	Si	Una legge specifica stabilisce regole piuttosto severe: esclusività dell'ingegneria, registrazione in un Albo, qualifica professionale per gli azionisti, ecc.
NORVEGIA	No	
SVEZIA	No	
AUSTRIA	Parzialmente	(vedi domanda n. 2)
SVIZZERA	No	
ITALIA	No	Esiste il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06) e il Regolamento di attuazione (DPR 207/2010) con obblighi di comunicazione all'ANAC di gestione del Casellario delle società di ingegneria, nel quale sono contenuti i dati delle circa 4.500 società. Le società devono avere un direttore tecnico con almeno dieci anni di esperienza, stipulare la polizza di responsabilità per errori/omissioni di progetto, essere iscritte a Inarcassa e pagare il 4% di contributo integrativo.

Risposte al questionario OICE

Domanda n. 2: Se non esiste, le società di ingegneria si possono costituire nelle forme previste dalla legge per qualsiasi tipo di società?

Paese	Risposte	Note
FRANCIA	Si	
GERMANIA	Si	
INGHILTERRA	Si	
OLANDA	Si	
BELGIO	Si	
LUSSEMBURGO	Si	
DANIMARCA	Si	
IRLANDA	Si	
SPAGNA	Si	
PORTOGALLO	Si	
GRECIA	No	
NORVEGIA	Si	
SVEZIA	Si	
AUSTRIA	Si	Soltanto però gli iscritti al Fachverband Technische Buros-Ingen. Per quanto riguarda gli iscritti alla Kammer of Arch. Und Ing. Consulenten esistono regole più severe (sulla proprietà del capitale, organizzazione delle società, ecc.)
SVIZZERA	Si	
ITALIA	Si	

Risposte al questionario OICE

Domanda n. 3: Il titolo di ingegnere è protetto dalla legge? E', cioè, necessario superare un apposito esame di Stato per iscriversi ad un albo professionale?

Paese	Risposte	Note
FRANCIA	No	
GERMANIA	No	Non sono previsti esami post-laurea e iscrizione all'Albo ma i progetti devono essere firmati da un ingegnere
INGHILTERRA	No	Il sistema non è basato sul riconoscimento di titoli di studio formali, ma su tre titoli professionali conseguenti a tre diversi corsi professionalizzanti e sulla effettiva esperienza
OLANDA	Si	
BELGIO	Si (civil engineer)	-Non c'è però esame post-laurea nè Albo -Solo gli architetti possono firmare i progetti edili
LUSSEMBURGO	Si	E' necessario l'esame post-laurea ma non l'iscrizione ad un albo
DANIMARCA	No	
IRLANDA	Si, in pratica	Il titolo non è protetto per legge ma sono necessari l'esame post-laurea e una registrazione all'Istituto degli ingegneri d'Irlanda
SPAGNA	Si	Non c'è esame post-laurea ma è necessaria l'iscrizione all'albo per esercitare. Gli ingegneri non residenti devono iscriversi all'Albo spagnolo per esercitare in Spagna
PORTOGALLO	Si	
GRECIA	Si	Sono necessari l'esame post-laurea e l'iscrizione all'albo. Per lavorare con la Pubblica Amministrazione vi sono regole più severe
NORVEGIA	No	
SVEZIA	No	
SVIZZERA	No	
ITALIA	Si	

Risposte al questionario OICE

Domanda n. 4: Esiste un organismo come l'Ordine Professionale degli Ingegneri, che tiene l'Albo degli Ingegneri abilitati alla professione?

Paese	Risposte	Note
FRANCIA	No	
GERMANIA	No	
INGHILTERRA	Solo formalmente	Esiste un Registro nazionale tenuto dall'Engineering Council, che riunisce 38 Professional Institutions) cui si iscrivono Chartered Engineer e altre figure di ingegnere. L'iscrizione al Registro è consigliata ma l'appartenervi non è un prerequisito per esercitare.
OLANDA	Si	
BELGIO	No	Esiste l'organismo per la registrazione degli ingegneri ma l'appartenervi non è un prerequisito per esercitare
LUSSEMBURGO	Si	
DANIMARCA	No	
IRLANDA	Si	
SPAGNA	Si	
PORTOGALLO	Si	
GRECIA	Si	Esiste l'albo per gli ingegneri e quello per le società
NORVEGIA	No	
SVEZIA	No	
AUSTRIA	Si	
SVIZZERA	No	
ITALIA	Si	